



Roma, 08 Maggio 2020

Prot. D20/4184

PUBBLICATO IL

11 MAG. 2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corrruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Visto

- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. dell'08.03.2020 – Serie Generale n. 59);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. del 09.03.2020 – Serie Generale n. 62);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. dell'11.03.2020 – Serie Generale n. 64);
- il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 "Curatitalia", inerente alle "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. del 17.03.2020 – Serie Generale n. 70);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. del 22.03.2020 – Serie Generale n. 76);
- il Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. del 25.03.2020 – Serie Generale n. 79);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. dell'11.04.2020 – Serie Generale n. 97);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. del 27.04.2020 – Serie Generale n. 108);

Considerato che

- con il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, il Governo, nell'adottare misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, è intervenuto per rendere immediato il ricorso al lavoro agile o "smart working", disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, auspicandone *"l'applicazione in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali previsti"*;



- il DPCM dell'8 marzo 2020 prevede alla lettera r) dell'Art. 2, rubricato "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", la possibilità, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i datori di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, con l'assolvimento degli obblighi di informativa, di cui all'Art. 22 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro;
- il Fondo, al fine di garantire la profilassi e fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria richiesta dalle misure urgenti adottate dal Governo, per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, ed, al contempo, favorire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ha ritenuto di ricorrere, in via straordinaria ed immediata, allo "smart working" per i propri dipendenti;
- il Fondo, pertanto, ha proceduto con Determinazione a contrarre del 10 Marzo 2020 (Prot. D20/1591) ad affidare alla "WISH IT S.r.l." (C.F./P.IVA: 0496011105) la fornitura a noleggio di nn. 15 (quindici) personal computer portatili con annessi software e funzionalità applicative, in grado di assicurare l'interoperabilità con i sistemi informatici adottati ed in essere presso gli uffici del Fondo, per la durata di 2 (due) mesi, rinnovabili per altri due;
- il Contratto per l'affidamento del suddetto servizio di fornitura – SMART CIG: Z432C67D35 (Prot. D20/1811), sottoscritto con la "WISH IT S.r.l.", in data 12 Marzo 2020, è prossimo alla scadenza (12 Maggio 2020);
- il DPCM del 26 aprile 2020 prevede alla lettera gg) dell'Art. 1, rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che "fermo restando quanto previsto dall'Art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'Art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro";
- è esigenza del Fondo, nel perdurare dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, continuare ad attuare il lavoro agile per i propri dipendenti;
- è indispensabile, pertanto, procedere a riaffidare il servizio di fornitura di cui sopra per altri 2 (due) mesi, al fine di assicurare la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'attività del Fondo;

Dato atto che

- ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582



- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui all'Art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengano nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 30, comma 1 del Codice;
- persiste l'impossibilità oggettiva rilevata da parte di diversi Operatori Economici, stante il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria connessa al COVID – 19 e la promozione da parte delle Autorità Nazionali del ricorso allo "smart working", di poter garantire prezzi e tempi di approvvigionamento stringenti e, conseguentemente, di formalizzare un'offerta;
- sussistono, pertanto, i presupposti per derogare all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, a fronte della riscontrata effettiva assenza di alternative ed in considerazione delle ridotte capacità concorrenziali degli Operatori Economici appartenenti al settore merceologico di riferimento;
- la Determinazione a contrarre del 10 marzo 2020 (Prot. D20/1591), con la quale è stata affidata la fornitura di cui sopra, per la durata di 2 (due) mesi, alla "WISH IT S.r.l." per un importo contrattuale pari ad € 1.644,33 (milleseicentoquarantaquattro/33) al netto di IVA al 22%, prevede espressamente la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) mesi;
- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con il principio di tempestività e con quello di economicità dell'azione amministrativa, è conveniente e vantaggioso per il Fondo procedere all'affidamento alla "WISH IT s.r.l.", in considerazione dell'offerta presentata in data 05 Maggio 2020 (Prot. D20/4089), sulla base:
 - a) della rispondenza del servizio offerto alle urgenti e sopravvenute esigenze del Fondo;
 - b) dell'affidabilità dell'Operatore Economico per il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, eseguito a regola d'arte e nel rispetto dei tempi pattuiti;
 - c) dell'opportunità di assicurare la continuità al servizio erogato;
 - d) della congruità del costo del servizio offerto, che rimane invariato, per un importo complessivo pari ad € 1.644,33 (milleseicentoquarantaquattro/33) al netto di Iva, rapportato alla quantità ed alla qualità della prestazione;
 - e) dell'assenso dell'Operatore Economico a proseguire il servizio alle stesse condizioni e patti risultanti dalla precedente offerta presentata in data 08 Marzo 2020 (Prot. D20/1547);
- ai sensi dell'Art. 32, comma 2 del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società "WISH IT s.r.l.", in considerazione della presenza a valere sul bilancio del Fondo di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Acquisto di Servizi", sottovoce "AG 2.3.1 – Noleggio/Leasing", per un importo pari ad € 1.644,33 (millesecentoquarantaquattro/33) al netto di IVA;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di riaffidare la fornitura a noleggio di nn. 15 (quindici) personal computer portatili con annessi applicativi, per la durata di 2 (due) mesi, alla "WISH IT s.r.l." (C.F./P.IVA: 0496011105), con sede legale in Via G. Botero, n. 15 – 00179 (Roma), per un importo complessivo pari ad € 1.644,33 (millesecentoquarantaquattro/33) al netto di IVA al 22%, ritenuta congrua l'offerta presentata in data 08 Marzo 2020 (Prot. D20/1547) e l'assenso dell'Operatore Economico a proseguire il servizio alle stesse condizioni e patti del precedente rapporto contrattuale;
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, al quale viene altresì delegata la firma del contratto, ovvero la sottoscrizione del preventivo per accettazione;
3. di generare lo SMART CIG per la suddetta procedura;
4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;
5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto o, comunque, conseguenti alla sottoscrizione per accettazione del preventivo, con l'esecuzione in via di urgenza dello stesso, ai sensi dell'Art. 32, commi 8 e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva.



Il Presidente
Paolo Arena